

Fra il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e il Segretario della F.U.P.I. - C.S.d.L. e il Segretario della F.P.I. - C.D.L.S.,

a integrazione dell'accordo del 9 agosto 1984 IN ORDINE ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE si concorda quanto segue:

la qualifica OTA (Operatore Tecnico Assistenza) viene inserita nell'accordo di cui sopra come evoluzione professionale dell'Addetto Sociale e pertanto, in ottemperanza al punto 4 dello stesso accordo, l'anzianità professionale specifica per il personale OTA è comprensiva della anzianità professionale specifica maturata quale addetto sociale.

Per tutte le figure soggette all'accordo del 9.8.84 l'assegnazione nei turni di lavoro che si svolgono sulle 24 ore avverrà in base alla anzianità specifica nei singoli reparti, divisioni o settori all'interno dei Servizi dell'ISS.

San Marino, 7 Settembre 2000/1700 d.F.R.

N.B.

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA SANITA' E SICUREZZA SOCIALE
Roméo Morio



IL SEGRETARIO F.U.P.I. - C.S.d.L.
(Mauro Casali)



Mauro Casali

IL SEGRETARIO F.P.I. - C.D.L.S.
(Sandro Serra)



Sandro Serra

Accordi PA/COSS
MOBILITA'

ACCORDO IN ORDINE ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTOSANITA' E SICUREZZA SOCIALE 9.8.1984

Punto 1)

Fra il Deputato S.S.S., il Direttore Generale I.S.S., la C.S.d.L. rappresentata dal Sig. Pio Chiaruzzi, la C.D.L.S. rappresentata dal Sig. Marco Beccari, si addivene al seguente accordo in ordine ai criteri di mobilità nell'ambito del Dipartimento S.S.S., per il personale che nella dotazione organica di cui alla Legge n.100/1982 (assistente sanitario, dietista, infermiere professionale, addetto di segreteria, fattorino, autista, addetto cucina, addetto lavanderia e guardaroba, ausiliario inserviente, assistente sociale, addetto sociale) risulta assegnato al dipartimento medesimo.

Punto 2)

In seguito a concorso, dopo il periodo di prova previsto dalla Legge Organica, il personale di cui al presente accordo, viene assegnato in modo stabile ad un servizio.

Punto 3)

L'amministrazione si impegna a sottoporre alle Organizzazioni Sindacali l'elenco dei posti che si rendono vacanti in seguito a cessazione del rapporto di lavoro.

Punto 4)

- Qualora un posto si renda vacante per un massimo di sei mesi la sostituzione avviene all'interno del servizio specifico tenuto conto dell'anzianità di servizio.
- L'anzianità di servizio è da considerarsi quale anzianità professionale specifica ivi compreso il processo di evoluzione verificatosi all'interno delle singole qualifiche.
- Ai fini del computo dell'anzianità di servizio sarà considerato anche l'attività professionale specifica svolta anteriormente all'immissione in organico nell'ambito dei servizi sanitari sammarinesi, con un'attività minima continuativa di mesi tre.
- Al rientro del titolare sarà ripristinata la situazione precedente.

Punto 5)

- Per un periodo di tempo superiore ai sei mesi o per un posto resosi definitivamente vacante, viene interpellato il personale del Dipartimento di pari qualifica, seguendo per l'assegnazione il criterio dell'anzianità di servizio.
- Al rientro eventuale, del titolare sarà ripristinata la situazione precedente.

Punto 6)

- Qualora vengano istituiti nuovi servizi o ampliati quelli esistenti, comportando l'istituzione di nuovi posti, ovvero si verifichi il ridimensionamento temporaneo o la soppressione di servizi esistenti, saranno adottati i criteri del punto precedente.
- Tali criteri verranno seguiti anche qualora si renda necessario procedere alla qualificazione e aggiornamento degli operatori.
- In tal caso il Direttore Generale dell'I.S.S. (Capo del Personale) nella comunicazione di cui al successivo punto il indicherà i termini e le modalità di attuazione dei corsi medesimi.

Punto 7)

- Nel caso siano richieste competenze professionali specifiche, l'assegnazione del posto avverrà sulla base dei criteri di professionalità e anzianità.

Punto 8)

Non si darà luogo al trasferimento qualora vi siano motivazioni documentate da parte del Capo del Personale, previo riferimento dei Responsabili dei Settori interessati, circa l'inidoneità del richiedente.

Punto 9)

Situazione particolari saranno valutate dalle parti qualora si verificano specifiche esigenze del servizio che limitino le possibilità di accesso immediato al posto richiesto, da parte dell'avente diritto.

Punto 10)

Tali criteri si applicheranno anche al personale frequentante il corso di qualificazione di cui all'accordo 13/1/1984 fatte salve le norme previste.

Punto 11)

- Per l'attuazione del punto 3) e successivi, il Capo del Personale darà comunicazione al personale interessato, circa i posti residui disponibili.
- Entro 10 giorni dalla notifica i dipendenti interessati potranno presentare domanda, in carta semplice, tendente ad ottenere il trasferimento.
- Il trasferimento, effettuato sulla base della graduatoria risultante secondo i criteri del presente accordo, comporterà un periodo di prova di un mese, durante il quale il dipendente potrà recedere dalla sua richiesta ovvero l'Amministrazione potrà dimmetterlo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DEPUTATO S.S.S.

- Dott.ssa Emma Rossi -



p. la C.S.d.L.

Pio Chiaruzzi -



DIRETTORE GENERALE I.S.S.

Pietro Chiaruzzi -



p. la C.D.L.S.

Mario Beccarini -